

## Aspetti sanzionatori

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, le violazioni in materia possono riguardare sia la **presentazione dei modelli Intrastat** e i dati riepilogati ai fini fiscali, sia i **solì dati statistici**.

Secondo quanto disposto dall'**articolo 11 comma 4 del D.Lgs. 471/1997**:

- l'**omessa presentazione** degli elenchi riepilogativi,
- ovvero la loro **incompleta, inesatta o irregolare** compilazione,

è punita con la sanzione da **500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni** dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. Non sono, invece, sanzionate la **correzione dei dati inesatti** e l'integrazione dei dati mancanti, purché ciò avvenga spontaneamente o, comunque, **entro il termine di 30 giorni** dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

<b>Violazioni</b>	<b>Sanzioni</b>
Omessa presentazione elenco riepilogativo	<b>da 500 a 1.000 euro</b>
Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio	<b>da 250 a 500 euro</b>
Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare	<b>da 500 a 1.000 euro</b>
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio o regolarizzazione spontanea dell'interessato	<b>nessuna sanzione</b>
Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell'Amministrazione	<b>100 euro (1/5 del minimo)</b>

Tuttavia, per sanare le violazioni in esame è possibile avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso**, di cui all'**articolo 13 del D.Lgs. 472/1997** (la sanzione si paga con F24, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce). Pur in assenza di chiarimenti ufficiali, è possibile ritenere operanti le modifiche della L. 190/2014 al citato **articolo 13 del D.Lgs. 472/1997**.

Ciò detto, si rileva che la **tardiva presentazione degli elenchi Intrastat** può essere regolarizzata mediante ravvedimento:

- **entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine** di presentazione dell'elenco riepilogativo: la sanzione da applicare è pari a **1/9 del minimo**, ovvero **€ 55,56**;
- **entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva** relativa **all'anno nel corso del quale** la violazione è stata commessa: la sanzione da applicare è pari a **1/8 del minimo**, ovvero **€ 62,50**;
- **entro il termine di presentazione** della dichiarazione Iva relativa **all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a **1/7 del minimo**, ovvero **€ 71,42**;
- **oltre il termine di presentazione** della dichiarazione relativa Iva **all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a **1/6 del minimo**, ovvero **€ 83,33**;

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni applicabili nei casi di **omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi INTRASTAT**, occorre far riferimento alle disposizioni degli articoli 7 e 11 del D.Lgs. 322/1989.

Al riguardo si rammenta che l'articolo 25 del D.Lgs. 175/2014, nel modificare le disposizioni dell'articolo 34, comma 5 del D.L. 41/1995, ha **limitato l'applicabilità delle sanzioni amministrative** "*alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*": trattasi in particolare delle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall'Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi Ue con **volumi mensili pari o superiori ad € 750.000** (D.P.R. 19 luglio 2013).

Le sanzioni previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 322/1989 (da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche e da € 516 a € 5.164 per enti e società) possono essere applicate **una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto**, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.